

STUDIO ASSOCIATO SANTECECCHI
CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Via C. Colombo, 436 – 00145 ROMA
Tel. 06/5416800 – 06/5416801 – Fax 06/59601838
Mail: info@studiosantececchi.it
PEC : studiosantececchi.legalmail.it

Roma, 7 novembre 2011

Circolare n. 26/11

Ai Sigg. Clienti
Loro Sedi

Oggetto: PEC – Comunicazione al Registro Imprese

- Con nostra circolare del 7/10/2011 è stato comunicato che entro il 29/11/2011 scade il termine per l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'indirizzo di PEC per le imprese costituite in forma societaria (art. 16 - 6° comma - del DL 185/2008). In tale ambito rientrano tutte le tipologie di società, ivi comprese le società semplici.
- Il mancato adempimento dell'obbligo comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2.065,00.
- Come già chiarito la comunicazione va presentata dal legale rappresentante dell'impresa il quale tuttavia può delegare a tale adempimento un professionista (dottore commercialista, ragioniere) iscritto ad apposito Albo.
- Non è necessario che ogni impresa abbia un proprio indirizzo PEC, potendo avvalersi della casella PEC dello studio professionale al quale ci si affida o della casella PEC di altra società cui l'impresa obbligata alla comunicazione sia giuridicamente o economicamente collegata.

Rimanendo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento, è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

Studio Associato Santececchi